

Paolo Michelotto

Strumenti di partecipazione e di democrazia diretta

da introdurre negli Statuti Comunali



Versione 1.0

Noi siamo tutti nello stesso momento privati cittadini e pubblici impiegati; per noi l'uomo che evita di essere coinvolto negli affari dello stato non è semplicemente qualcuno che pensa agli affari suoi, ma un cittadino inutile. Se pochi di noi sono capaci di dare vita a una politica, siamo tutti capaci di giudicarla.

Pericle, Elogio della democrazia – dalle Storie di Tucidide

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare fino a quando arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.

(A. Einstein)

Contenuti:

Proposte di Partecipazione

- La parola ai cittadini
- Istruttoria pubblica
- Consiglio comunale aperto
- Bilancio partecipativo

Proposte di Democrazia Diretta

- Istanze, petizioni
- Revoca
- Iniziativa popolare a voto consiliare
- Iniziativa popolare a voto popolare
- Referendum obbligatorio
- Referendum confermativo
- Referendum confermativo con contro progetto popolare
- Referendum abrogativo
- Referendum di parti di città
- Referendum propositivo
- Abbinamento referendum comunali a votazioni nazionali ed europee
- Libretto informativo
- Firme elettroniche
- Scrutatori volontari
- Voto postale e internet

16-09-2013

Con l'avvicinarsi de "La Giornata della Democrazia" di Parma del 29-09-2013 che avrò l'onore di facilitare, mi sono posto la domanda: "se fossi cittadino di Parma che proposte farei per migliorare la democrazia e la partecipazione della mia città?"

Ne sono usciti una serie di post pubblicati inizialmente nel mio blog www.paolomichelotto.it ed ora raccolti per comodità in queste pagine.

Buona lettura,
Paolo Michelotto

Suggerisco anche la lettura di questi documenti, pensati dai cittadini e ricchissimi di spunti riguardanti gli strumenti di partecipazione e di democrazia diretta:

[Proposta deliberativa di iniziativa popolare per la disciplina delle forme di partecipazione popolare nell'amministrazione locale](#)

scritto da Più Democrazia Cavallino-Treporti. Sono gli strumenti di democrazia diretta e partecipativa che i cittadini di Cavallino-Treporti (VE) hanno chiesto ai loro amministratori. Il meglio a cui potevano pensare, referendosi alle esperienze nel mondo, **a livello comunale**

[Disegno di Legge di iniziativa popolare n°328/XIV \(Iniziativa Più Democrazia nel Trentino\).](#)

Questo è il disegno di legge su cui vari esperti hanno lavorato per mesi, su cui sono state raccolte 4000 firme e che è stato depositato presso il Consiglio Provinciale di Trento nel 2012. Anche qui il meglio di quanto i cittadini hanno potuto pensare in tema di partecipazione e democrazia diretta **a livello provinciale.**

Sempre **a livello provinciale** molto interessante il testo elaborato da Iniziativa Per Più Democrazia di Bolzano che si trova qui: [Disegno di Legge Provinciale sulla Democrazia Diretta](#)

[Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia.](#)

È il testo completo della proposta di legge di iniziativa popolare "Quorum Zero e Più Democrazia" scritta nell'arco di 1 anno da vari esperti italiani, che ha raccolto 52.000 firme e che è stata depositata il 24 agosto 2012 in Parlamento. Il meglio degli strumenti di democrazia diretta **a livello nazionale**, e quindi cambiando la Costituzione.

Come introdurre La Parola ai Cittadini negli Statuti comunali

Il metodo partecipativo “La Parola ai Cittadini”



La Parola ai Cittadini è un metodo partecipativo inventato dal Gruppo Bilancio Partecipativo di Vicenza nel 2003. Da allora è stato utilizzato decine e decine di volte in tutta Italia e in tutti gli ambiti, da quello informale di gruppi di amici fino ad assemblee pubbliche con 370 persone.

È facile da preparare, richiede pochissimi materiali e strutture, può essere realizzato da chiunque e ha una durata di un paio d'ore, richiede 5 volontari più un facilitatore che sta al tavolo della presidenza.

Si inizia raccogliendo i titoli di una ventina di idee dei presenti. Ciascun proponente dice il suo nome e il titolo della sua proposta in poche parole.

Dopo aver realizzato questo elenco di nomi e proposte, scritto in tempo reale su un foglio elettronico videoproiettato in modo che tutti possano seguire l'evoluzione della serata, si comincia chiamando il primo proponente a presentare la propria proposta.

Il cittadino ha un minuto per descrivere la sua proposta, poi c'è lo spazio per tre interventi (es. richieste di chiarimento) di un minuto ciascuno dei cittadini in sala, infine c'è la risposta finale di un minuto del proponente. In totale cinque minuti per presentare in maniera sufficiente un'idea.

I tempi vengono tenuti con un timer videoproiettato, con lo spazio di un minuto uguale per tutti, senza deroghe od eccezioni. Tutto ciò viene spiegato durante il primo intervento del facilitatore. Sono regole semplici, ma bisogna essere chiari e farle rispettare.

Colui che facilita la serata è un elemento neutro, non fa proposte e non commenta i contenuti esposti. Fa rispettare i tempi, fa fare interventi della stessa durata e ogni tanto interviene (ad es. con delle battute) per alleggerire la tensione che inevitabilmente si crea rispetto agli argomenti più caldi.

Alla fine di questi cinque minuti, la proposta viene fatta votare dal facilitatore peralzata di mano e una o più persone con l'incarico di contare, fanno la somma di tutte le mani alzate. Si possono votare da zero a tutte le proposte: la scelta è libera. Il numero di voti ottenuti viene scritto su un foglio di calcolo videoproiettato di fianco alla proposta e così dopo circa due ore, si sono ascoltate, discusse e votate venti proposte.

Queste idee votate vengono poi messe in ordine di votazione (basta ordinare la colonna del voto in maniera decrescente) e si determina in questo modo il grado di priorità che i presenti hanno assegnato alle proposte. Fatto questo ordinamento il facilitatore riassume i risultati della serata in modo che tutti escano con le idee chiare e sappiano cosa avverrà in seguito (esempio consegna dei risultati nel Consiglio comunale).

L'ideale è che alla "Parola ai Cittadini" partecipino anche gli amministratori della città e che possano esprimere con tempi uguali a quelli riservati ai cittadini le loro osservazioni tecniche sulle proposte avanzate. È importante che a fine serata dicano cosa vogliono fare delle proposte più votate.

In sintesi, "La Parola ai Cittadini" è un modo per permettere ai cittadini di avanzare proposte, farle discutere, farle votare da loro ed infine, se gli organizzatori sono bravi, riuscire a farle discutere in Consiglio Comunale tramite gli amministratori presenti alla serata. Tutto in una sola serata, ottenendo quindi dal punto di vista dei cittadini, un ottimo rapporto tra costi (energia, tempo, fatica) e risultati. Quando tutto funziona bene, la proposta più votata dai cittadini diventa un punto all'ordine del giorno (se portato da un consigliere di maggioranza) o una mozione (se portata da un consigliere di minoranza) in consiglio comunale in pochi giorni, anche se nessun Statuto comunale italiano lo prevede.

È quindi importante che gli organizzatori prima di lanciare pubblicamente "La parola ai cittadini" contattino l'amministrazione in carica per chiarire se è disponibile a portare i punti più votati in consiglio comunale. Se la disponibilità è bassa ci si può accordare con le minoranze che trasformeranno in mozione (è un loro diritto) i punti più votati, In un modo o nell'altro, con questo accordo preliminare, si può quindi annunciare sulle locandine di invito che le proposte più votate saranno discusse in consiglio comunale. Questo è uno degli elementi più motivanti per i cittadini a impiegare del tempo per una riunione pubblica.

Per saperne di più sullo strumento, vedere qualche video, leggere i risultati, conoscere le città dove è stata organizzata, si suggerisce di cercare "La Parola ai Cittadini" nel blog www.paolomichelotto.it oppure www.cittadinivereto.it

Proposta di articolo per lo Statuto Comunale

Art. XXX

La Parola ai Cittadini

Una volta l'anno su iniziativa dell'amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto al voto referendario, viene convocata entro 1 mese dal deposito delle firme, una assemblea aperta al pubblico, pubblicizzata in maniera adeguata dall'amministrazione, con le seguenti caratteristiche:

- orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini**
- tutti i residenti del comune hanno facoltà di partecipare**
- presenza del Sindaco e degli assessori**
- viene stilato un elenco delle proposte da discutere**
- si discute la prima proposta e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi**
- ogni proposta dopo breve discussione viene votata**
- la proposta più votata della serata viene approfondita, discussa e votata nel primo Consiglio Comunale utile, con invito del cittadino proponente a relazionare.**

Il Consiglio Comunale Aperto: cos'è, come funziona e come si può introdurre nello Statuto dei Comuni



Ci sono alcuni fortunati Comuni in Italia che hanno introdotto lo strumento del Consiglio Comunale Aperto. Esso è un Consiglio Comunale in cui i cittadini hanno facoltà di parlare e di essere ascoltati. Le decisioni poi vengono prese solo dai Consiglieri Comunali, ma è comunque uno strumento di partecipazione molto forte e con esiti non sempre scontati.

Questo strumento esiste ad esempio a Cerro al Lambro (MI), Morciano di Romagna (RN), Manta (CN), Saronno (VA), Cortona (AR), Pecetto (TO), Spoleto (PG). Alla fine dell'articolo riporto le parti degli Statuti (dove presente) e dei Regolamenti che lo introducono in alcune città, a titolo di esempio.

Varia molto da località a località, a volte è previsto nello Statuto, a volte solo nel Regolamento Consiglio Comunale. A Cortona ad esempio il Consiglio Comunale Aperto può essere richiesto, oltre che dal Sindaco o da 1/3 dei consiglieri o dalla Conferenza dei capigruppo, anche da 500 cittadini su un argomento scelto da loro. Gli amministratori sono chiamati a partecipare come a un consueto Consiglio comunale, i cittadini possono intervenire con domande e proposte durante il dibattito. A volte il Consiglio Comunale Aperto ha carattere solo consultivo e poi si rimandano per le decisioni ad altro Consiglio Comunale ordinario, a volte invece può prendere decisioni finali sulle mozioni.

Dal punto di vista dei cittadini un buon funzionamento di Consiglio Comunale Aperto si può ottenere prendendo le parti migliori presenti nei vari comuni.

Ecco come potrebbe essere strutturato per funzionare bene:

- il consiglio comunale aperto può essere convocato dal Sindaco, da un certo numero di Consiglieri (esempio 1/3) o da un comitato di cittadini con raccolta di firme (esempio lo stesso numero di quelle necessarie per presentare una lista alle elezioni comunali) su un determinato tema.
- il consiglio comunale aperto permette ai cittadini di prendere la parola. Tutti, consiglieri e cittadini hanno uguale tempo, ad esempio uno o due minuti, per parlare.
- alla fine le proposte emerse vengono votate dai Consiglieri come nei normali Consigli Comunali.
- il Consiglio comunale aperto viene svolto in locali sufficientemente grandi per accogliere i cittadini e non nella sede dell'abituale Consiglio comunale.

- il Consiglio comunale aperto viene pubblicizzato in maniera adeguata dall'amministrazione, con invio di invito scritto a partecipare a tutti i cittadini e con adeguata spiegazione del tema trattato e dell'agenda di discussione, con i punti di vista dei richiedenti e dell'amministrazione, almeno 10 giorni prima dell'evento.

Questo potrebbe essere un esempio di articolo da inserire nello Statuto Comunale

Statuto Comunale

Art. XXX

Consiglio Comunale Aperto ai Cittadini

1. Il Presidente del Consiglio convoca, almeno una volta l'anno, una "seduta aperta ai cittadini" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini.

- a) Di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
- b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;
- c) Su richiesta di almeno XXX (numero pari alle firme necessarie per presentare una lista elettorale alle elezioni comunali) residenti.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i residenti nel Comune.

3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 3 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.

4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio Comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta, su apposito modulo depositato presso l'ufficio segreteria, nel quale devono essere indicati:

- a) generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;
- b) indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;
- c) l'oggetto dell'istanza, che deve riguardare problematiche della collettività del comune;
- d) individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.

5. Durante le sedute "aperte ai cittadini" possono essere approvate mozioni, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

6. La data di convocazione del Consiglio comunale "aperto ai cittadini" deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione

Esempi di Statuti e Regolamenti delle città che hanno il Consiglio Comunale Aperto

Pecetto (TO)

Regolamento Consiglio Comunale

ART. 34

Consiglio Comunale Aperto

E' facoltà del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, quando si debba deliberare su argomenti di particolare interesse per tutta la comunità locale che si ritiene opportuno consultare in tal modo, indire un Consiglio Comunale Aperto inteso come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni.

Terminata la consultazione della popolazione il Consiglio Aperto viene dichiarato chiuso e la seduta prosegue con le consuete modalità; il pubblico presente può solo assistere ai

lavori del Consiglio secondo le normali regole.

Il Consiglio Comunale Aperto è convocato dal Sindaco con le consuete modalità, ma deve essere anche adeguatamente pubblicizzato affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza.

Il Consiglio Comunale Aperto può essere convocato in luogo diverso dalla Sede comunale per esigenze tecnico-organizzative che consentano la più ampia partecipazione della popolazione.

Spoletto (PG)

Regolamento Consiglio Comunale

Articolo 50 -

Adunanze informali del consiglio comunale "aperto"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio comunale "aperto" nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 4 del presente regolamento.

2. Le adunanze "aperte" hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri Comunali, possono essere invitati rappresentanti del Governo nazionale, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti delle istituzioni, delle aziende e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante il consiglio comunale "aperto" non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Cortona (AR)

Statuto

Art. 25

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO- VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un 1/5 dei consiglieri, il Sindaco e la Giunta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

2. Il Presidente convoca il Consiglio in seduta aperta:

- a) Di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
- b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;
- c) Su richiesta di almeno 500 cittadini residenti.

3. Nel caso di richiesta di indizione di cui precedente comma 2, lett.c, il Presidente convoca la conferenza dei capigruppo ed i promotori, presentando l'ipotesi alternativa di un'assemblea pubblica cui far partecipare il sindaco, la giunta e la commissione consiliare di riferimento. Entro 30 giorni dalla richiesta iniziale il Presidente deve convocare il Consiglio aperto, salvo il caso in cui entro tale termine i promotori abbiano rinunciato alla richiesta, o abbiano optato per l'assemblea pubblica.

Regolamento Consiglio Comunale

Art.55

ADUNANZE “APERTE”

1. Il Presidente quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Comunale:

a) di sua iniziativa, sentita la conferenza dei capigruppo; b) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco; c) su richiesta di almeno 500 residenti, fatto salvo quanto previsto dallo statuto vigente;

2. dall'art. 2 del presente Regolamento.

La seduta può svolgersi nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti

3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, del volontariato, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi di cittadini presenti in aula, dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

5. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale. In tali casi si può prescindere dalla presenza del Segretario Generale.

Comune Cerro Al Lambro (MI)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19 – Consiglio Comunale “aperto”

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5 Consiglieri, per rilevanti motivi di interesse per la comunità, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale “aperto”.

2. Tali adunanze hanno carattere speciale. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali e politiche interessate agli argomenti in discussione, perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

3. L'intervento e la partecipazione al dibattito è garantita dal Sindaco anche ad ogni singolo cittadino.

4. Le riunioni del Consiglio Comunale “aperto” non necessitano della presenza del Segretario Comunale; in tal caso il Sindaco cura personalmente, avvalendosi di un Consigliere, il verbale della seduta.

5. Durante le sedute “aperte” possono essere presentate e sottoposte alla discussione del Consiglio mozioni, ordini del giorno e risoluzioni che saranno iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo al Consiglio Comunale “aperto” per la discussione e l'eventuale votazione.

Comune Morciano di Romagna (RN)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28

Consiglio Comunale aperto ai cittadini

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, convoca, almeno una volta l'anno, una “seduta aperta ai cittadini” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d'interesse della comunità relativi a

bisogni e richieste dei cittadini.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario e sono aperte a tutti i cittadini.

3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, possono illustrare le proprie richieste anche per orientare il Consiglio Comunale nel merito. Gli interventi non possono avere una durata, superiore a 10 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio.

4. Le istanze che i cittadini intendono sottoporre al Consiglio Comunale devono essere presentate, almeno quindici giorni prima della seduta, su apposito modulo depositato presso l'ufficio segreteria, nel quale devono essere indicati:

a) generalità del cittadino o dei cittadini che presentano l'istanza;

b) indicazione dei cittadini e/o dei rappresentanti chiamati ad esporre le osservazioni, le proposte, i suggerimenti oggetto dell'istanza, nonché individuazione del soggetto destinatario delle comunicazioni dell'Amministrazione comunale;

c) l'oggetto dell'istanza, che deve riguardare problematiche della collettività morcianese;

d) individuazione di una eventuale proposta specifica sull'orientamento dell'Amministrazione comunale.

5. Durante le sedute "aperte ai cittadini" possono essere approvate mozioni e ordini del giorno; non possono essere adottate deliberazioni che prevedano impegni di spesa di qualunque importo a carico del bilancio comunale.

6. La data di convocazione del Consiglio comunale "aperto ai cittadini" deve essere portata a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione

Comune di Manta (CN)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO IV – Consiglio Comunale aperto

Articolo 16 – Consiglio Comunale aperto

1. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta alla partecipazione attiva della popolazione; intendendo per partecipazione attiva la facoltà di prendere la parola.

2. La convocazione di un Consiglio comunale aperto può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui sia stata presentata una petizione da almeno 500 persone, la richiesta di Consiglio comunale aperto può essere presentata da soli tre consiglieri ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del Regolamento per le forme di partecipazione popolare

TITOLO III – Sedute aperte del consiglio comunale Articolo 4 – Dichiarazione di "seduta aperta"

1. La seduta del Consiglio comunale, convocata seguendo la normativa ordinaria può essere dichiarata "aperta"

a) Per decisione della Giunta

b) Su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio comunale compreso il Sindaco e arrotondando eventualmente alla unità superiore;

c) Su richiesta di tre Consiglieri comunali facente seguito alla presentazione di una Petizione firmata da almeno 500 cittadini ai sensi dell'articolo 29 comma 7 dello Statuto

Articolo 5 – Modalità operative

1. La convocazione dovrà essere affissa all'albo comunale, pubblicata sul sito internet del Comune ed eventualmente sul giornale Manta Oggi almeno una settimana prima della data prevista per la seduta

2. La seduta aperta del Consiglio comunale sarà sempre guidata da un moderatore

3. Il moderatore verrà nominato dal Sindaco e dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio comunale

4. La seduta del Consiglio inizierà con la presentazione degli argomenti in discussione da

parte del Sindaco o di un relatore da lui indicato oppure dal primo firmatario della richiesta di "seduta aperta". Seguiranno gli interventi dei Consiglieri che ne faranno richiesta con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. Dopo questa prima fase la guida della discussione sarà affidata al moderatore che darà la parola a coloro, tra il pubblico, che ne faranno richiesta e ai Consiglieri che interverranno per fornire le risposte ai quesiti o i chiarimenti che riterranno necessari.

6. Gli interventi dovranno essere strettamente attinenti all'argomento della petizione e non potranno avere una durata superiore ai 5 minuti, salvo deroghe concesse dal Consiglio comunale mediante votazione per alzata di mano, senza discussione.

7. Esauriti gli interventi il Sindaco dichiarerà chiusa la seduta

8. Qualora il pubblico non osservi le disposizioni del moderatore disturbando il regolare svolgimento del Consiglio comunale aperto, il Sindaco potrà, dopo due avvertimenti, dichiarare chiusa la seduta del Consiglio anche in presenza di ulteriori richieste di interventi

Comune di Saronno (VA)

Regolamento consiglio comunale

CAPO QUARTO DEI "CONSIGLI COMUNALI APERTI"

Art. 31. – Sedute consiliari denominate "Consigli Comunali" Aperti": definizione

1. Per argomenti o per l'esame di proposte, problemi e iniziative relative a questioni di carattere generale, tutti i cittadini possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, con diritto di intervento; tali sedute non hanno carattere deliberativo;

2. Tali sedute, denominate "Consigli Comunali Aperti", si svolgono prima che il Consiglio Comunale deliberi sui seguenti argomenti:

- a) Bilanci di Previsione;
- b) Conto Consuntivo;
- c) Piano Regolatore Generale.

3. Possono inoltre costituire oggetto dei Consigli Comunali Aperti:

- a – L'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici; La protezione della salute;
- b – La tutela dell'ambiente;
- c – Lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività; Regolamenti Comunali di rilevante interesse collettivo;
- d – Iniziative referendarie (da effettuarsi durante la fase di raccolta delle firme o dopo l'indizione del Referendum);

Altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenti la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e Cittadini;

- Ogni altro atto generale e fondamentale che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto all'attenzione e discussione dei cittadini;

- Annualmente per le problematiche concernenti l'infanzia, come da impegno con l'UNICEF;

- La realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

4. I Consigli Comunali Aperti non possono riguardare l'abrogazione di deliberazioni concernenti i tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici e le materie che sono oggetto di riserva di legge, i provvedimenti inerenti mutui o l'ammissione di prestiti, i nomina, designazione o revoca dei Comuni presso enti, aziende e l'assunzione di provvedimenti di rappresentanti delle istituzioni, gli atti relativi al personale del Comune, i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi, gli atti concernenti la salvaguardia di legittimi diritti Soggettivi o gli interessi legittimi di singoli o di specifici gruppi di persone.

Art. 32. – Consigli Comunali Aperti: convocazione

1. Il Consiglio Comunale Aperto è convocato dal Presidente, su iniziativa:

- a) propria o dell'Ufficio di Presidenza;

- b) del Sindaco;
 - c) di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali;
2. Potrà anche essere convocato su proposta:
- a) delle Consulte istituite come da Statuto Comunale;
 - b) di almeno trecento cittadini con la stessa metodologia della petizione, le cui firme dovranno essere debitamente autenticate, anche da un consigliere comunale autorizzato dal Sindaco;
3. La proposta di cui al comma 2. contenente l'esatta intitolazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, viene presentata al Segretario Comunale il quale, verificata la correttezza della procedura seguita, l'ammissibilità e l'interesse generale, queste ultime di concerto con l'Ufficio di Presidenza, la inoltrerà per opportuna conoscenza al Sindaco;
4. In caso positivo, il Presidente del Consiglio Comunale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, farà tenere la seduta del Consiglio Comunale Aperto;
5. Il Presidente ne darà tempestivo avviso mediante:
- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;
 - b) comunicati stampa ed altri organi di informazione;
 - c) i mezzi di cui l'Amministrazione Comunale dispone per l'informazione e la comunicazione con i cittadini;
6. Metterà pure a disposizione della cittadinanza – presso la Sede Municipale in orari prestabiliti – la documentazione relativa;
7. Al Consiglio Comunale Aperto il Presidente può invitare, anche su richiesta del Sindaco, oltre ai Consiglieri Comunali, i membri delle eventuali Commissioni Consiliari, Consulte, Consiglio di Amministrazione di Enti dipendenti dal Comune, competenti per la materia in esame.

Art. 33. – Consigli Comunali Aperti: organizzazione e modalità di partecipazione

- 1. Il Consiglio Comunale Aperto è presieduto dal Presidente che coordina la seduta garantendo la più ampia partecipazione dei cittadini presenti;
- 2. Per la validità del Consiglio Comunale Aperto non è prevista la verifica del numero legale dei Consiglieri, né sono previste votazioni su eventuali proposte che dovessero essere poste durante la seduta; il Sindaco potrà comunque fare dichiarazioni di intenti, che potranno essere sottoposte al voto del successivo Consiglio Comunale deliberativo;
- 3. Al Consiglio Comunale Aperto assiste un dipendente comunale che cura la registrazione dei lavori;
- 4. A tutti i Cittadini è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, nei termini di tempo e nelle modalità stabilite per i Consiglieri dal presente Regolamento;
- 5. La seduta sarà trascritta con le modalità dei Consigli Comunali ordinari.

Istruttoria Pubblica: cos'è, come funziona, come può essere introdotta nello statuto dei comuni



L'Istruttoria Pubblica è uno strumento di partecipazione previsto in alcuni comuni italiani tra cui Bologna, Modena, Jesi (AN), Vicenza. Viene effettuata su un determinato argomento, con sedute pubbliche a cui può partecipare la cittadinanza, con diritto di intervento, possono essere depositati documenti, sentiti esperti. Alla fine viene redatto un verbale con le conclusioni della istruttoria pubblica e dato ai Consiglieri Comunali come base per la loro discussione in aula di questo argomento.

È interessante il fatto che può essere richiesta anche dai cittadini raccogliendo un determinato numero di firme.

Come strumento è interessante, perchè fornisce la possibilità ai cittadini di far effettuare una discussione pubblica su un determinato argomento a cuore ai cittadini. Il risultato non è però vincolante per gli amministratori, ma fornisce solo una base informativa su cui discutere in Consiglio Comunale. Per questo ultimo aspetto, non dovrebbe essere richiesto un gran numero di firme per attivare la "Istruttoria Pubblica". A Bologna vengono richieste 2000 firme con una popolazione di 381.000 persone, ovvero lo 0,5 %. Inoltre ci devono essere tempi rapidi di attivazione (30 giorni), tempi lunghi per la raccolta firme (180 giorni), tempi rapidi per lo svolgimento (30 giorni), risultato certo.

Ecco la mia proposta di articolo da introdurre di uno Statuto Comunale, basato sugli esempi, ottimizzati dal punto di vista dei cittadini, delle città dove questo strumento è presente.

Statuto Comunale – Art XXX

Istruttoria Pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L'istruttoria deve essere indetta altresì quando ne faccia richiesta almeno lo 0,05% della popolazione.
3. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di dieci cittadini.
4. I cittadini di cui al precedente comma devono provvedere alla raccolta delle firme entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.
5. L'istruttoria deve essere indetta entro trenta giorni dal deposito presso la Segreteria

Generale delle firme richieste.

6. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale e singoli cittadini.

7. Il documento finale della istruttoria pubblica diventa la base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria in Consiglio Comunale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

8. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro trenta giorni dall'inizio.

9. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Qui gli esempi esistenti in Italia

Bologna

<http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:3406/3445/>

L' Istruttoria pubblica è uno degli strumenti utilizzati dal Comune di Bologna per la promozione degli istituti di partecipazione e per la valorizzazione delle forme di consultazione dei cittadini.

L'istruttoria pubblica può essere indetta nei procedimenti di elaborazione di atti normativi o amministrativi a contenuto generale.

Viene indetta:

su proposta della Giunta

su proposta di due Capigruppo del Consiglio Comunale

su proposta di un Consiglio di Quartiere

su richiesta di 2000 persone titolari del diritto di partecipazione

Sono titolari del diritto di partecipazione i cittadini:

iscritti nelle liste elettorali del comune di Bologna

residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età

cittadini non residenti, ma che nel comune esercitano la loro attività prevalente di lavoro o di studio (attività che l'interessato può autocertificare)

gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune di Bologna o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e studio.

Possono fare la richiesta:

gruppi di cittadini

associazioni

comitati

purchè portatori di interessi non individuali

La richiesta, scritta e motivata, indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta da almeno 2.000 persone e consegnata presso gli uffici individuati di volta in volta per le singole istruttorie.

La raccolta delle firme deve effettuarsi su fogli di carta libera sui quali è indicanto il

procedimento amministrativo per cui viene richiesta l'istruttoria. I fogli devono essere vidimati dal dirigente del settore competente per materia.

Se espressamente richiesto da chi promuove l'istruttoria, i fogli possono essere tenuti a disposizione dei cittadini per la sottoscrizione, presso il Comune, durante gli orari d'ufficio e secondo le indicazioni del responsabile del procedimento.

I fogli recanti le firme dei sottoscrittori, vengono ritirati dal legale rappresentante dell'associazione o comitato che ha richiesto la raccolta delle firme presso il Comune.

Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità delle firme, presenta il fascicolo con la richiesta di istruttoria pubblica al presidente del Consiglio Comunale per la decisione del Consiglio stesso circa la sua indizione.

Dopo l'esecutività della delibera consiliare di ammissione dell'istruttoria, ne viene dato avviso pubblico tramite:

manifesto

pubblicazione su almeno due quotidiani, di cui uno a carattere locale

La prima seduta si tiene entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

Le sedute si svolgono nella forma di pubblico contraddittorio e si tengono nella sala del Consiglio comunale, presiedute dal Presidente del Consiglio comunale. Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Al termine dell'ultima seduta, il Presidente del Consiglio redige una relazione che, trasmessa al Consiglio Comunale, viene acquisita come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria.

Statuto Bologna

Art. 12 – Istruttoria Pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L'istruttoria deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

2 bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle classificazioni definite all'art. 3.

2 ter. I cittadini di cui al precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.

2 quater. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle duemila firme richieste.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Modena

<http://www.comune.modena.it/aree-tematiche/voto-partecipazione-e-pari-opportunita/istituti-di-partecipazione/istituti-di-partecipazione-istruttoria-pubblica>

Istituti di partecipazione: istruttoria pubblica

l'istruttoria pubblica è l'opportunità di un confronto pubblico, tra cittadini e Amministrazione comunale, riguardante la formazione di atti (normativi o amministrativi) prima dell'adozione del provvedimento finale.

Modalità

L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale su proposta (in alternativa):

- della Giunta
- di un quinto di consiglieri o di almeno tre capi gruppo del Consiglio
- di due consigli di circoscrizione
- di almeno mille persone.

L'Amministrazione dà avviso alla cittadinanza, con mezzi idonei, della data e del luogo della seduta istruttoria, che dovrà tenersi entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

Modalità di svolgimento dell'istruttoria

Le sedute sono convocate dal Sindaco o da un suo delegato.

Durante le sedute vengono redatti processi verbali e i partecipanti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

I risultati della seduta vengono trasmessi al Consiglio Comunale che acquisisce questi documenti come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica.

Normativa di riferimento

Titolo II dello Statuto Comune Comunale

Regolamento Comunale sugli Istituti di Partecipazione

Statuto Modena:

art. 18

Articolo 18 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 1/5 di Consiglieri o almeno 3 Capigruppo del consiglio, di 2 Consigli di circoscrizione. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 persone.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, Circoscrizioni, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.

4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Comune Jesi

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-Jesitaliano/Contenuti/comune/Istituti_Partecipazione/visualizza_asset.html_1605315368.html

Istruttoria Pubblica

Lo Statuto tra le varie forme di consultazione e partecipazione del cittadino e delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi diffusi ha previsto anche lo strumento dell'istruttoria pubblica finalizzato a meglio configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire in relazione a particolari atti e attività di interesse generale.

L'istruttoria pubblica è regolata dall'Art. 18 dello Statuto

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati, di un consiglio di circoscrizione o da numero 100 (cento) cittadini.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Comune di Vicenza

Statuto

Art. 17 (comma 5-6)

5. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Sulla indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale o di almeno due gruppi consiliari o un terzo dei Consiglieri comunali. L'istruttoria può essere, altresì, indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 cittadini residenti nel Comune.

6. L'istruttoria di cui al precedente comma si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta comunale o ai gruppi consiliari o ai Consiglieri comunali proponenti, associazioni e comitati di cittadini. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.

Bilancio Partecipativo: come e perchè introdurlo nello Statuto Comunale



Sul bilancio partecipativo si sono scritti innumerevoli documenti e libri, molti dei quali facilmente reperibili online. Ad esempio il mio libro “Democrazia dei Cittadini” cap. 18 che si può scaricare [gratuitamente qui](#). Il suo funzionamento è diverso da città a città, ma si tratta sostanzialmente di **far decidere ai cittadini tramite un percorso partecipativo più o meno lungo come destinare una parte dei fondi del bilancio comunale**. In alcune città come Porto Alegre dove nacque nel 1989, erano arrivati a destinare l'intera quota destinata agli investimenti del Bilancio Comunale al processo del Bilancio Partecipativo, in Italia, molto più spesso, gli amministratori assegnano una somma prestabilita da loro stessi, all'inizio del percorso. E' un metodo partecipativo molto impegnativo dal punto di vista dei cittadini e degli amministratori perchè sono necessarie molte riunioni, molto tempo e molte energie prima di arrivare al risultato finale. Inoltre funziona un po' come il matrimonio, se entrambi i partner collaborano funziona a bene e a lungo con risultati straordinari, altrimenti fallisce.

Alcuni comuni hanno inserito questo strumento partecipativo all'interno dello Statuto Comunale, come Malles (BZ), altri invece lo praticano senza averlo inserito nello Statuto.

Visto l'impegno richiesto da questo strumento la mia proposta è che il Bilancio Partecipativo sia attivato solo se ne viene fatta richiesta da un numero significativo di cittadini.

Ecco come potrebbe essere scritto l'articolo dello Statuto Comunale.

Statuto Comunale – Art. XXX

Bilancio Partecipativo

1. Il bilancio partecipativo è introdotto come una forma pubblica di partecipazione relativa all'impostazione del bilancio di previsione comunale ed alle sue priorità. Tramite tale forma di partecipazione l'amministrazione comunale promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio.
2. L'attivazione del processo avviene tramite richiesta effettuata dal 2% dei cittadini. Il Bilancio Partecipativo ha durata annuale. Per attivare nuovamente il processo, deve essere effettuata una nuova richiesta dal 2% dei cittadini.
3. Il regolamento attuativo viene scritto da una commissione di 50 cittadini estratti a sorte tra i residenti, che si possono avvalere della consulenza di esperti su richiesta della commissione o consigliati dall'amministrazione. Tale regolamento deve essere confermato oppure modificato da una commissione di 50 cittadini estratti a sorte, ogni volta che viene richiesta l'attivazione del Bilancio Partecipativo.
4. Quanto deciso dal Bilancio Partecipativo ha valore vincolante e l'amministrazione comunale deve attuare tale volontà popolare, senza indugi.

Istanze e Petizioni: cosa sono e come funzionano e come renderle strumenti funzionanti



Istanze e petizioni

Questi strumenti di democrazia apparentemente minori e normalmente poco conosciuti ed usati dai cittadini, devono avere termini certi per essere funzionanti. Generalmente sono descritti male e molto sinteticamente negli statuti comunali. Ecco invece la mia proposta per Istanze e petizioni, basata sulla chiara proposta fatta a Cavallino – Treporti (VE) dal comitato Più Democrazia nella loro proposta di regolamento sugli strumenti di democrazia diretta.

<http://piudemocraziacavallinotreporti.wordpress.com/testo-legge/>

Statuto Comunale Art. XXX

Istanze

1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

2. Modalità di presentazione:

1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.

2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati.

3. All'atto della presentazione, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.

3. Esito e comunicazioni:

1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti.

2. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.

3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta in merito al provvedimento adottato, ovvero esplicita le motivazioni in merito alla mancata adozione di un provvedimento determinato.

Statuto Comunale Art. ZZZ

Petizioni

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni

specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti e vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

2. Presentazione e Raccolta delle firme

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può presentare petizioni agli organi dell'Amministrazione Comunale.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione e indica nome e indirizzo del soggetto cui indirizzare la risposta.

3. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità:

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, ovvero viene presentata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In quest'ultimo caso ai promotori è fatto obbligo di conservare la documentazione autentica e ad esibirla su richiesta delle autorità preposte.

2. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità della petizione, accertandone la riferibilità alle funzioni del Comune.

3. La petizione viene pubblicata sulla bacheca comunale e sul sito internet comunale per un periodo prefissato di 180 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.

4. Nel periodo di pubblicazione è concessa la sottoscrizione della petizione da parte di qualsiasi soggetto tramite deposito della firma sugli appositi moduli presenti nella sede comunale ovvero tramite deposito della firma presso i punti di raccolta organizzati dai promotori nell'ambito di eventi pubblici correlati all'iniziativa o nei luoghi pubblici appositamente individuati per la propaganda elettorale e referendaria, oppure tramite procedura di sottoscrizione della petizione online all'interno del sito internet Comunale

4. Trattazione della petizione:

1. Qualora la petizione sia presentata con meno di 30 firme o non raggiunga la quota di 30 firme entro i 180 giorni dalla data di pubblicazione:

a) il sindaco è tenuto a dare risposta scritta al soggetto o comitato proponente specificando nel testo le valutazioni in merito alla petizione

b) la risposta dovrà essere pubblicata nell'apposito link sul sito internet comunale

2. Qualora la petizione sia presentata con almeno 30 firme o raggiunga la quota di 30 firme entro i 180 giorni dalla data della pubblicazione:

a) il proponente è invitato ad illustrare la petizione al consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

b) la petizione segue l'iter dell'interrogazione a risposta scritta

La revoca è ammissibile anche in Italia nella forma collettiva secondo il Costituzionalista Marco Olivetti



La revoca degli eletti è “uno strumento mediante il quale gli elettori possono rimuovere un funzionario pubblico prima della scadenza del mandato, presumibilmente a causa della disapprovazione delle politiche da lui perseguite”. Può essere singola o collettiva ed esiste in molti paesi del mondo: USA, Venezuela, Svizzera, Germania, Giappone, Polonia. Per saperne di più vedi cap. 11 Il Diritto di Revoca nel libro “Vivere meglio con Più Democrazia” che si può scaricare gratuitamente qui:

<http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=50>

Ecco tre esempi emblematici di sua regolamentazione:

- nella città di San Francisco (USA) si riferisce ad eletti singoli;
- nel Canton Ticino in Svizzera si riferisce collettivamente al Consiglio di Stato ossia al Governo;
- nel Cantone Berna in Svizzera lo strumento si chiama con il termine “Rinnovazione integrale straordinaria” e si riferisce collettivamente sia al Parlamento (Gran Consiglio) che al Governo (Consiglio di Stato).

San Francisco Charter (Statuto della città di San Francisco – California)

SEC. 14.103. RECALL.

An elected official of the City and County, the City Administrator, the Controller, or any member of the Airports Commission, the Board of Education, the governing board of the Community College District, the Ethics Commission or the Public Utilities Commission may be recalled by the voters as provided by this Charter and by the laws of the State of California, except that no recall petitions shall be initiated with respect to any officer who has held office for less than six months.

A recall petition shall include the signatures of voters in a number equal to at least ten percent of registered voters of the City and County at time of the filing of the notice of intention to circulate the recall petitions. A recall petition for a member of the Board of Supervisors shall include signatures of voters from the district from which the Supervisor was elected in a number equal to at least ten percent of the registered voters of the district at the time of the filing of the notice of intention to circulate the recall petition. A recall petition shall state the grounds on which the recall is based.

Upon certifying the sufficiency of the recall petition’s signatures, the Director of Elections shall immediately call a special municipal election on the recall, to be held not less than 105 nor more than 120 days from the date of its calling unless it is within 105 days of a general municipal or statewide election, in which event the recall shall be submitted at such general municipal or statewide election. (Amended November 1996)

Costituzione Canton Ticino

Art. 44

Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.

La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall'elezione integrale.

La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

Costituzione Cantone Berna

Art. 57

Rinnovazione integrale straordinaria

30000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo la rinnovazione integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. Il neoeletto Consiglio porta a termine il periodo amministrativo del Consiglio uscente.

La domanda è sottoposta al voto del Popolo entro tre mesi dal suo deposito. Se il Popolo l'accetta, sono indette senza indugio nuove elezioni.

In Italia si può introdurre lo strumento della revoca?

Il Professore Ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia e Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Marco Olivetti, nel saggio "Il recall e i nuovi statuti regionali" apparso in Aa.Vv., La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2001, p. 355-378. (scaricabile anche qui: [Il recall e i nuovi statuti regionali](#)), dopo una attenta analisi e comparazione tra gli strumenti della revoca in USA, Svizzera, Germania, Polonia, Venezuela e la compatibilità di essi con la Costituzione Italiana dice:

"Al riguardo, sembra si debba distinguere tra la revoca dei singoli membri di una assemblea rappresentativa e la revoca di un intero organo rappresentativo o di organi esecutivi (monocratici o collegiali). A prescindere, per ora, dai problemi sistemici posti da queste ultime forme di revoca popolare, è solo la prima (la revoca di singoli rappresentanti) a porsi in netta antitesi con il principio del libero mandato parlamentare, in quanto essa costituisce un mezzo idoneo a vincolare – mediante l'eventualità del ricorso alla revoca – la libertà del parlamentare. Che il libero mandato parlamentare non sia invece incompatibile con forme di cessazione anticipata del mandato dell'organo legislativo-rappresentativo si può agevolmente dedurre dalla presenza, nell'ordinamento costituzionale statale, di un altro meccanismo istituzionale di questo tipo: lo scioglimento anticipato delle Camere (e dei Consigli regionali).

Esclusa la possibilità di prevedere il recall dei singoli consiglieri regionali, pare allora ammissibile il recall del Consiglio regionale nel suo complesso. Quanto agli altri organi cui tale istituto possa essere esteso, sembra si possa annoverare fra essi il Presidente della Giunta regionale eletto direttamente dal corpo elettorale, mentre non è di per se evidente se si possa ragionare tecnicamente di recall riguardo ad organi non eletti direttamente, quali lo stesso Presidente della Giunta, ove lo statuto regionale preveda per esso l'elezione indiretta, e, in ogni caso, la Giunta regionale e i singoli membri di essa."

Riassumendo. La revoca in Italia si può fare collettivamente e non singolarmente. Come ad esempio avviene nei Cantoni Svizzeri e non in USA.

A livello comunale quindi, si può creare lo strumento di revoca o "rinnovazione integrale straordinaria" sull'intero Consiglio Comunale.

Da quanto detto questa è la mia proposta è:i

Statuto Comunale - Art. XX

Rinnovazione Integrale del Consiglio Comunale

Il 10% degli elettori del Comune, possono chiedere in ogni tempo la rinnovazione integrale del Consiglio Comunale. La domanda è sottoposta al voto della cittadinanza entro tre mesi dal suo deposito. Se la cittadinanza l'accetta, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale decadono dalla carica e sono indette senza indugio nuove elezioni.

Iniziativa a voto popolare: cos'è, come funziona e come introdurla negli statuti comunali



Iniziativa popolare a voto consiliare e a voto popolare

Il termine “iniziativa” ha nei Comuni italiani il significato di una proposta di atto amministrativo formulata da un comitato di cittadini, che raccoglie il sostegno di una determinata percentuale (dallo 0,5% all’1% a volte di più) di elettori e che viene depositata in Consiglio Comunale perchè sia lì discussa, generalmente senza tempi massimi previsti per la sua discussione e senza vincoli di una sua accettazione.

In Svizzera invece si intende per “Iniziativa” una proposta formulata dai cittadini, sostenuta dai cittadini, che passa per l’organo legislativo e che se non viene accettata va al voto popolare. In Svizzera l’organo legislativo ha diritto in questo caso di fare una controproposta, negli USA invece l’iniziativa va direttamente al voto. È chiaro che lo strumento “Iniziativa” usato in Svizzera e negli USA è **molto più forte** di quello usato in Italia. Nel Cantone Zurigo esiste anche l’**iniziativa individuale**, una proposta di un singolo cittadino, che diventa una iniziativa effettiva se sostenuta da un certo numero di Consiglieri. Il gruppo di studio che nel 2011-2012 aveva creato il testo della [Legge di Iniziativa Popolare Quorum Zero e Più Democrazia](#) (depositata in Parlamento con 52000 firme il 24 agosto 2012 e finora non discussa) aveva pensato di mantenere lo strumento con il significato italiano e quello con il significato svizzero semplicemente scrivendo nella sua definizione chi avrebbe dovuto votarlo. Così sono nati:

Iniziativa popolare a voto consiliare

Iniziativa popolare a voto popolare

Nel caso degli Statuti Comunali possono assumere questa forma:

Statuto Comunale art. XXX

Iniziativa popolare a voto consiliare

I cittadini possono esercitare l’iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.

I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 cittadini elettori.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari allo 0,5% del numero degli elettori del Comune. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 180 giorni.

Il testo della proposta di iniziativa popolare a voto consiliare deve essere consegnato alla Segreteria Generale.

Una iniziativa popolare a voto consiliare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile.

La discussione può avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria Generale.

In mancanza di voto consiliare la iniziativa sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.

Statuto Comunale art. YYY

Iniziativa popolare a voto popolare

I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.

I promotori di una iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 cittadini elettori.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1% del numero degli elettori del Comune. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 180 giorni.

Il testo della proposta di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria Generale.

Una iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile.

Il Consiglio Comunale può prendere in esame la proposta di iniziativa popolare a voto popolare ed ha il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

In caso che il Consiglio Comunale approvi l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.

Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo.

La proposta popolare e la controproposta consiliare sono sottoposte al voto popolare.

Se l'atto amministrativo non è stato approvato dal Consiglio Comunale entro 12 mesi dalla presentazione al Segretario Comunale, la iniziativa popolare e l'eventuale controproposta consiliare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale.

Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.

Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.

Il Consiglio Comunale non può modificare la iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata del suo mandato.

Esempio di come viene trattato il diritto di iniziativa nella **Costituzione del Cantone Zurigo (Svizzera)**

Costituzione Cantone Zurigo

B. Diritto d'iniziativa

Art. 23 Oggetto dell'iniziativa

Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo:

- a. la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale);
- b. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa);
- c. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum;
- d. il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale;
- e. l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato.

Art. 24 Autori dell'iniziativa

Possono presentare un'iniziativa:

- a. 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare);
- b. una o più autorità (iniziativa delle autorità);
- c. un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale).

Art. 25 Forma dell'iniziativa

Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.

L'iniziativa dev'essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore.

L'iniziativa che non rispetti il principio dell'unità della forma è trattata come proposta generica.

La forma giuridica in cui va concretata un'iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio.

Art. 26 Esame preliminare dell'iniziativa popolare

Prima dell'inizio della raccolta delle firme, l'iniziativa popolare è esaminata per accertare se le prescrizioni relative alla forma siano rispettate.

Art. 27 Riuscita formale dell'iniziativa popolare

Un'iniziativa popolare è considerata formalmente riuscita se, entro sei mesi dall'esame preliminare, è depositata con il numero di firme richiesto.

Art. 28 Validità

Un'iniziativa è valida se:

- a. rispetta il principio dell'unità della materia;

- b. non è contraria al diritto superiore;
- c. non è manifestamente inattuabile.

Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative popolari che non soddisfano tali condizioni. Può però anche dichiararle non valide soltanto in parte o scinderle.

Il Gran Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 29 Procedura in caso di iniziative popolari

Un'iniziativa popolare dev'essere sottoposta al voto del Popolo nei 30 mesi dopo il deposito.

Se l'iniziativa è in forma di proposta generica e il Gran Consiglio decide di non far preparare un progetto elaborato, la votazione popolare deve avvenire nei 18 mesi dopo il deposito dell'iniziativa.

Art. 30 Controprogetto a un'iniziativa popolare

Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale.


Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell'iniziativa.

Art. 31 Iniziativa delle autorità e iniziativa individuale; procedura

Se 60 membri del Gran Consiglio sostengono provvisoriamente un'iniziativa delle autorità o un'iniziativa individuale, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato per rapporto e proposta.

Se questo sostegno provvisorio è negato o se l'iniziativa non ottiene una maggioranza nella deliberazione parlamentare sulla proposta governativa, l'iniziativa è considerata non riuscita.

Referendum obbligatori, confermativi, confermativi con controprogetto, abrogativi, di parti del comune, propositivi: cosa sono e come introdurli bene nello Statuto del Comune



In Svizzera, che è il paese con più antica pratica degli strumenti di democrazia diretta, dalla metà del 1800, esistono sostanzialmente due tipi di strumenti: l'iniziativa a voto popolare, di cui ho già parlato e il referendum, inteso come strumento di veto a decisioni prese dai rappresentanti, PRIMA che esse divengano effettive. In Italia esiste il referendum abrogativo per cassare una scelta presa magari 10 – 20 anni prima. In Svizzera invece esiste il **referendum opzionale (chiamato anche confermativo)** con cui i cittadini possono dire SI oppure NO a un provvedimento elaborato dai rappresentanti, PRIMA che esso entri in vigore. In questo senso il referendum opzionale (confermativo) è molto più forte del referendum abrogativo italiano. Se la legge è osteggiata dalla popolazione e rifiutata con un referendum, essa non entra neppure in vigore. Nella [Costituzione del Cantone Zurigo](#) esiste la forma ancora più evoluta di **Referendum Confermativo con Controproposta** formulata dai cittadini, che nello stesso giorno della votazione, possono bocciare il testo dei loro rappresentanti e approvarne uno alternativo. Inoltre esiste il **Referendum Obbligatorio** per una varietà di tematiche importanti, come ad esempio per approvare ogni cambiamento della Costituzione Cantonale. Mentre in Italia questo è proibito dal comma 4 dell'art 6 del Tuel (Testo Unico Enti Locali) che dice:

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Quindi in realtà i cittadini non possono fare referendum per proporre lo statuto o il cambiamento di qualche articolo dello statuto. Rimane da valutare e le opinioni sono divergenti, se questo comma impedisce che i cittadini facciano un referendum confermativo sui cambiamenti dello Statuto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

In alcuni cantoni svizzeri esiste anche il **Referendum sul Bilancio** e quelli **Finanziari** che possono essere obbligatori o facoltativi. Nello [Statuto del Comune di Villa Lagarina \(TN\)](#) esiste il **Referendum Frazionale**, che interessa una parte del comune e richiede firme e votazioni solo di quella parte.

Esiste in parecchi stati americani tra cui la California, il **Referendum Propositivo**, che li viene chiamato Iniziativa, ma diversamente dalla Iniziativa svizzera, quella californiana

non passa attraverso l'organo legislativo, perchè va direttamente e in tempi rapidi al voto popolare.

Visto che gran parte di questi strumenti mancano nell'esperienza italiana, e che ciascuno ha dei pregi e caratteristiche peculiari, nulla ci vieta di pensare di adottare i più importanti tra quelli citati, in quanto espressione della parte migliore dell'esperienza democratica di vari paesi, maturata in decine e centinaia di anni.

Ecco come si potrebbero scrivere gli articoli su tutti questi tipi di referendum da inserire negli Statuti Comunali delle città italiane, alcuni basati sulla [Legge di Iniziativa Popolare "Quorum Zero e Più Democrazia"](#).

Statuto Comunale – Articolo XXX

Referendum confermativo

È sospesa l'entrata in vigore di un atto amministrativo, quando lo richiama, entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di almeno lo 0,2% degli elettori. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in Consiglio Comunale dell'atto amministrativo, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno il 2% degli elettori. La proposta di atto amministrativo sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

L'atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.

Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.

Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all'atto amministrativo, esso viene abrogato e non può più essere ripresentato prima di 5 anni.

Gli atti amministrativi sottoposti a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.

Il Consiglio Comunale non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata del suo mandato.

Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per ogni modifica dello Statuto Comunale.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Referendum confermativo con controprogetto popolare

Il comitato promotore del referendum confermativo può presentare un controprogetto elaborato entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo osteggiato.

Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull'ammissibilità del controprogetto.

La proposta del Consiglio Comunale e la controproposta del comitato referendario sono sottoposte al voto popolare. Gli elettori possono votare a favore della proposta del Consiglio Comunale o della controproposta del comitato referendario, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.

Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più voti.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Referendum propositivo

È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto od in parte un nuovo atto amministrativo oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 3% degli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di esito positivo, il Consiglio Comunale è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il Consiglio Comunale non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Referendum abrogativo

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di un atto amministrativo quando lo richiedano almeno il 2% degli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Referendum e iniziative riguardanti parti del Comune

Il Comitato dei Garanti su richiesta del Comitato Referendario decide se un quesito di una iniziativa o di un referendum affronta problemi di interesse generale, ma di rilevanza peculiare delle singole parti del Comune. Se il Comitato dei Garanti decide di effettuare la votazione popolare in parte del Comune, la raccolta firme e la votazione finale coinvolgono solamente i cittadini residenti.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Raccolta delle Firme

La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative popolari, possono avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l'esercizio di dette funzioni.

Il regolamento attuativo definirà le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Applicabilità degli strumenti di democrazia diretta

Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione Europea.

Ciascuna iniziativa o referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e della materia.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Libretto informativo

Viene assicurata la corretta informazione riguardo le proposte referendarie ed iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro 3 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura dell'amministrazione, ad ogni elettore in forma cartacea e/o elettronica, e pubblicizzato opportunamente sui media locali.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Diritto al voto referendario e delle iniziative popolari

Hanno diritto a partecipare ai referendum e alle iniziative popolari i cittadini iscritti nelle liste elettorali; i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; gli apolidi e gli stranieri domiciliati nel territorio comunale, che abbiano pure compiuto il sedicesimo anno di età.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Voto postale e tramite nuovi media

L'amministrazione comunale si impegna a studiare, sperimentare ed implementare quando possibile, nuovi metodi di votazione, tra cui quello postale, informatico e con altri mezzi di comunicazione esistenti.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Scrutatori volontari

L'amministrazione comunale al fine di ottimizzare le risorse di cui dispone, si avvale quando possibile, di scrutatori volontari non retribuiti per le votazioni popolari.

Statuto Comunale – Articolo XXX

Abbinamento referendum comunali a votazioni nazionali ed europee

I referendum e le iniziative a voto popolare sono abbinate quando possibile alle votazioni nazionali ed europee. In questo caso i seggi dei referendum comunali ed iniziative a voto popolare, sono aperti per la stessa durata delle votazioni nazionali ed europee.